

La classificazione dei rifiuti

In base alla normativa vigente (D.lgs. 152/06) i rifiuti vengono classificati:

- secondo l'origine in:
 - Rifiuti urbani
 - Rifiuti speciali
- secondo le caratteristiche di pericolosità in:
 - Rifiuti pericolosi
 - Rifiuti non pericolosi

Tutti i rifiuti sono identificati da un codice a sei cifre. L'elenco dei codici identificativi (denominato CER 2002 e allegato alla parte quarta del D.lgs. 152/06) è articolato in 20 classi: ogni classe raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. All'interno dell'elenco, i rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco.

I rifiuti urbani

Il comma 2 dell'articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che **sono rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti **domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), **assimilati** ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo **spazzamento** delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, **giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali **provenienti da aree verdi**, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti **provenienti da attività cimiteriale**.

I rifiuti speciali

Il comma 3 dell'articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che **sono rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da **attività agricole** e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle **attività di demolizione, costruzione**, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da **lavorazioni industriali**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da **lavorazioni artigianali**;
- e) i rifiuti da **attività commerciali**;
- f) i rifiuti da **attività di servizio**;
- g) i rifiuti derivanti dalla **attività di recupero e smaltimento di rifiuti**, i fanghi prodotti

dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da **attività sanitarie**;

i) i **macchinari** e le **apparecchiature deteriorati ed obsoleti**;

j) i **veicoli a motore**, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

k) il **combustibile derivato da rifiuti**;

l) i rifiuti derivati dalle **attività di selezione meccanica dei rifiuti** solidi urbani

Rifiuti pericolosi e non pericolosi

Secondo il D.lgs. 152/06 (art. 184, comma 5), sono **rifiuti pericolosi** quelli contrassegnati da apposito asterisco nell'[elenco CER2002](#).

In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall'origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti presenti nel rifiuto.

Per "**sostanza pericolosa**" si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.

I "**metalli pesanti**" sono antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno: possono essere presenti sia puri che, combinati con altri elementi, in composti chimici.